

Violenza privata a carico dell'automobilista che chiude il passaggio a un'altra automobile impedendole di transitare.

Ostruire il passaggio a un'auto, **parcheggiando** la propria in modo incivile tanto da non lasciarla passare, fa scattare il reato di **violenza privata**: non solo, quindi, una semplice multa per violazione del codice della strada (illecito amministrativo) a carico di chi blocca l'uscita o l'entrata da o per un garage, un cancello, un box auto, l'ingresso a un cortile, un edificio ecc., ma anche un procedimento penale vero e proprio. A dirlo sono due interessanti sentenze: una sentenza della **Corte di Appello di Palermo** [1] (che riprende un filone ormai costante in giurisprudenza) e un'altra, più recente della Cassazione. Ma procediamo per gradi e vediamo **cosa rischia chi blocca il passaggio a un'altra auto**.

Il reato di violenza privata, previsto dal nostro codice penale [2], punisce (tra l'altro) chiunque costringa un'altra persona, contro la sua stessa volontà, a sopportare un comportamento altrui. La pena prevista è la reclusione fino a 4 anni.

Parcheggiare un'auto in modo tale da bloccare l'unica via di accesso ad altre vetture configura il reato di violenza privata, in quanto l'ostruzione del passaggio priva la persona offesa della libertà di determinazione e di azione.

I precedenti

Anche la Cassazione [3], in passato, ha avuto modo di chiarire che il comportamento di chi **blocca un'altra auto**, impedendole il passaggio, l'uscita o l'entrata da o in un box auto, un parcheggio pubblico, un cortile o un cancello, costituisce reato. Reato che prescinde dall'**intenzione** di procurare un danno al soggetto "ostruito" (cosiddetto **dolo**); anche la semplice noncuranza, disattenzione o dimenticanza può portare al procedimento penale. Solo il caso sopravvenuto per forza maggiore, non prevedibile e non altrimenti evitabile, dettato dalla necessità di tutelare un bene di rango superiore (come la propria vita o quella di un'altra persona) potrebbe costituire una valida **causa di giustificazione**.

Per quanto tempo bloccare il passaggio è reato?

Con una recentissima sentenza [4] la Cassazione ha chiarito che **bloccare il passaggio con l'auto** anche per pochi minuti – solo sette o otto – configura ugualmente il reato. Nel caso di specie vi era stato un diverbio tra due automobilisti nato per motivi attinenti alla circolazione stradale. Sorprendente e assurda è la reazione di uno dei due contendenti, il quale per ripicca blocca la vettura per quasi una decina di minuti, così da impedire all'altro automobilista di ripartire col proprio veicolo.

Così, dalla strada si passa alle aule di giustizia, dove la persona che per ripicca **ha bloccato il passaggio** all'altro conducente viene condannata, prima in Tribunale e poi in Corte d'Appello, per «**violenza privata**». I Giudici spiegano che «l'uomo ha impedito all'altro automobilista di riprendere la marcia, lasciando che il proprio veicolo ostruisse la strada per un apprezzabile lasso di tempo».

La Cassazione conferma: il fatto stesso di **impedire ad altri automobilisti di transitare sulla strada pubblica o di riprendere la marcia** è sufficiente per parlare di «violenza privata». Peraltro, in questo caso l'assurda condotta è proseguita «per un apprezzabile lasso di tempo, circa sette – otto minuti».

Come tutelarsi?

In questi casi, la “vittima” dell’ostruzione potrà **chiamare la polizia** affinché rimuova l’ostacolo con l’ausilio del **carro attrezzi**. Il verbale dei poliziotti intervenuti costituirà **atto pubblico** che varrà come prova ai fini dell’eventuale procedimento penale: procedimento che, tuttavia, per essere avviato, necessita della **querela** della parte offesa. Quest’ultima, a tal fine, dovrà recarsi presso la stazione dei **Carabinieri** più vicina e denunciare l’accaduto. Una **prova fotografica**, anche se scattata con il proprio smartphone, potrà sempre essere d’aiuto per una prima ricostruzione dei fatti e per la successiva produzione in processo.

Alla vittima è consentito costituirsi **parte civile** all’interno del **processo penale** per chiedere il **risarcimento del danno** in via provvisoria. L’eventuale ulteriore danno (che andrà però dimostrato in modo analitico: si pensi alla perdita di un’occasione di lavoro, di una coincidenza con il treno o l’aereo, ecc.) potrà essere richiesto attivando una causa civile di risarcimento.

Cosa rischia chi blocca l’auto?

La Cassazione [4] lascia intravedere uno spiraglio per chi blocca l’auto. Si tratta tutto sommato di un fatto non particolarmente grave che, se anche penalmente condannabile, può essere archiviato. Una norma del codice penale [5] stabilisce infatti che, nei casi di tenuità del fatto non si procede alla punizione del colpevole. Resta ferma la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, mentre la fedina penale resta macchiata.

note

[1] C. App. Palermo, sent. n. 648/2016 del 22.02.2016.

[2] [Art. 610 cod. pen.](#)

[3] Cass. sent. n. 48346/15 del 7.12.2015.

[4] Cass. sent. n. 5358/18 del 5.02.2018.

[5] Art. 131bis cod. pen.